



Ns Rif. altevie/funivie/AltoSangro/AremognaSki/CA10 Fontanile/2020/0220  
L'Aquila, 31 dicembre 2020  
Anticipata via mail

Spett.le REGIONE ABRUZZO  
**DPE018 – Ferrovie e Impianti a fune**  
Sua SEDE

**Oggetto:** sostituzione della seggiovia quadriposto RM40 "*Fontanile – Vallone*" con una cabinovia ad ammortamento automatico – **Dichiarazione sulla portata delle piste da sci**

In relazione alla apertura dell'istruttoria ex L.R. 24/2005 per la realizzazione della nuova cabinovia a dieci posti denominata "*Fontanile - Vallone*" in Comune di Rivisondoli, avanzata dalla società proprietaria SIFATT s.r.l., il sottoscritto ingegnere Marco Cordeschi, in qualità di tecnico incaricato,

VISTA la L.R. 24/2005,

VISTO il vigente Piano per le Misure e gli Apprestamenti per la Sicurezza delle piste da sci predisposto dalla società proprietaria SIFATT s.r.l. ed adottato dalla attuale società concessionaria Toppe del Tesoro s.r.l.,

CONSIDERATO che l'impianto esistente è dimensionato per portata massima di 2400 p/h e che l'impianto da realizzare risulta funiviariamente dimensionato per una portata massima pari a 2800 p/h, determinando così un incremento teorico pari al 16% rispetto alla portata attuale,

OSSERVATO che lo stesso impianto a fune svolge primariamente funzioni di arroccamento alle altre strutture sciistiche del comprensorio oltre che una limitata funzione di ricircolo sulla pista da sci P32 "*Vallone – Fontanile*",

OSSERVATO altresì che, anche attualmente, la pista da sci P32 presenta sensibili variazioni di affollamento durante il giorno in ragione del fatto che, mentre dall'orario di apertura fino alle prime ore del pomeriggio vi circolano soltanto principianti e scuole sci, nelle ore di fine giornata vi transitano anche gli sciatori al rientro verso i parcheggi di Monte Pratello,

VERIFICATO che, anche con il suddetto leggero aumento di portata massima teorica, la portata della pista da sci P32 risulta – con l'attuazione delle disposizioni contenute nel vigente PMAS - compatibile con quanto previsto dall'art.31 della L.R. 24/2005 citata,

#### DICHIARA

la compatibilità del rapporto tra portata oraria massima del nuovo impianto a fune e portata oraria delle piste da sci da esso servite, a condizione che – per il caso di adozione della portata massima del nuovo impianto a fune - vengano attuati opportuni provvedimenti secondo il vigente PMAS, consistenti in segnalazioni fisse monitorie e di pericolo ed in eventuali diverse azioni di regolamentazione della portata di esercizio.

In fede.

Il Tecnico incaricato  
Ing. Marco Cordeschi